



*Comune di
Cinto Caomaggiore*

(ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Dati relativi all'anno 2021

Premessa

La presente relazione tecnica illustra, nel dettaglio, le modalità e i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP").

Per l'elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, il Comune di Cinto Caomaggiore ha tenuto conto:

- a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;
- b) degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* diramati in data 21 novembre 2019, mediante pubblicazione sul portale <https://portalesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d.lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;
- d) dell'orientamento, del 15 febbraio 2018, della Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, sempre relativo alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- e) dei rilievi mossi, nel 2018, dal MEF, in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento delle partecipazioni, detenute indirettamente dal Comune di Cinto Caomaggiore, per il tramite di ATVO spa ("società a controllo pubblico congiunto" in quanto partecipata dal Comune di Cinto Caomaggiore e da 21 comuni del territorio con una quota complessiva del 73,53%), nelle società BRUSUTTI srl e CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI srl.

Si precisa che la stessa ATVO spa è società controllata della Città Metropolitana di Venezia e si recepiscono le razionalizzazioni proposte da tale ente, come risulta dalle schede seguenti.

Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, co. 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi per attuare la razionalizzazione:

- di n. 3 partecipazioni indirette, a tutt'oggi ancora detenute da ATVO spa.

Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di attuazione

Partecipazioni indirette tramite ATVO S.P.A.

1 - BRUSUTTI S.R.L.

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di razionalizzazione in quanto solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di “*società a controllo pubblico congiunto*” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m del TUSP applicabile alla società tramite ATVO S.P.A.

La società BRUSUTTI S.R.L. svolge attività analoghe a quelle di ATVO S.P.A. operando, tra l’altro, in collaborazione con la stessa ATVO S.P.A., nel campo della gestione del trasporto pubblico locale.

Con nota del 17 luglio 2018 alla Città Metropolitana, la Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ha sollevato rilievi in ordine al possibile conflitto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della partecipazione nella BRUSUTTI S.R.L.

La Città metropolitana, con nota del 3 agosto 2018, ha fatto presente che la BRUSUTTI S.R.L. svolge servizi di TPL automobilistico extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino nonché con l’aeroporto di Treviso.

L’Ente sopramenzionato ha, in particolare, rappresentato che la BRUSUTTI S.R.L.:

a) gestisce i predetti servizi automobilistici in regime di concessione e produce, nel rispetto della disciplina europea, un servizio di interesse generale a rete, di cui all’art. 3.bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modifiche, dalla l. n. 148/2011, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento;

b) il relativo contratto è stato concluso in esecuzione della deliberazione dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, n. 11/2014, in cui veniva stabilito l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 5, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

La Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma ha comunicato che, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 4, co. 9-bis, del TUSP, “*sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata; conseguentemente, appare necessaria l’adozione di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, co. 1 e 2, del TUSP, la cui individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione*”.

ATVO S.P.A., con nota del 14/01/2019, ha trasmesso alla BRUSUTTI S.R.L., per opportuna presa d’atto, la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 12/12/2018 relativa alla “*Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2017 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii.*” con la quale veniva stabilita la dismissione della predetta partecipazione, detenuta da ATVO S.P.A., a seguito dei rilievi mossi dal MEF con nota DT6 87789 del 19/10/2018.

La stessa ATVO S.P.A., con successiva nota del 07/02/2019, ha richiesto alla BRUSUTTI S.R.L. di produrre i documenti utili all’alienazione (copia libro cespiti, concessioni in essere, business plan, bilanci ecc) per consentirle di ottemperare a quanto stabilito dai Piani di razionalizzazione.

Con delibera del proprio C.d.a. n. 25 del 29/05/2019, ATVO S.P.A. ha assegnato l'incarico a un consulente terzo per la redazione della perizia di stima delle valutazione delle quote di partecipazione al capitale sociale della BRUSUTTI S.R.L.

Con nota del 29/11/2019, ATVO S.P.A. ha comunicato alla Città metropolitana di avere avviato tutti gli adempimenti necessari per procedere con la dismissione della partecipazione e, al fine di completare la raccolta dei dati necessari all'indizione della procedura di vendita, ha richiesto, da ultimo, una proroga di 45 giorni per la formalizzazione degli atti, facendo presente le difficoltà connesse alla situazione meteorologica che ha interessato il territorio della area metropolitana di Venezia nel mese di novembre del 2019 ed in tal senso chiedendone proroga.

Con nota del 04/12/2019, la Città metropolitana ha concesso la proroga richiesta, raccomandando ad ATVO S.P.A. di agire con la massima sollecitudine tenuto conto che gli adempimenti in parola rappresentano, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., misure finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

Il 28/02/2020, ATVO S.P.A. ha pubblicato nel proprio sito apposito avviso di asta pubblica col metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto alla base d'asta fissando come termine per la presentazione delle offerte il 27/03/2020. Successivamente, per carenza di manifestazioni di interesse, ha prorogato il predetto termine, da ultimo, al 04/06/2020, rendendo in seguito noto che la gara è andata deserta.

Nel 2020, la BRUSUTTI S.R.L ha presentato ricorso al Tar del Veneto per l'annullamento e/o l'accertamento e pronuncia della nullità del bando di gara, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATVO S.P.A. n. 4 del 16.01.2020, e delle delibere del Consiglio metropolitano n. 29/2018 e n. 23/2019.

Con deliberazione n. 8/2021, il Consiglio metropolitano ha formulato ad ATVO S.P.A. l'indirizzo di effettuare, presso il socio privato di BRUSUTTI S.R.L, un tentativo di acquisizione della società, al fine di dare avvio ad una successiva fusione per incorporazione, da realizzarsi in via semplificata (rimanendo ferma, in caso di accordo, la necessità della preventiva adozione, da parte della CmVe, di apposito deliberativo analiticamente motivato ex art. 5 TUSP). A seguito del cambio di strategia di dismissione di cui sopra, la procedura di dismissione non si è potuta completare nel 2021.

ATVO S.P.A ha regolarmente avviato le necessarie trattative col socio privato di maggioranza di BRUSUTTI S.R.L, senza per ora giungere ad un accordo.

L'operazione ha pertanto richiesto una rimodulazione dei tempi di dismissione.

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
1	<p>Acquisto finalizzato a fusione per incorporazione della BRUSUTTI Srl da parte di ATVO spa.</p> <p>In mancanza, nell'ordine: cessione a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e, in caso</p>	<p>Il mantenimento della partecipazione, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete, in regime di affidamento diretto, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 9-bis, del TUSP.</p> <p>Non si ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, co. 5-ter del TUSP,</p>	<p>In attuazione dei precedenti Piani di razionalizzazione della Città metropolitana di Venezia, a seguito della prima gara per la cessione delle quote , da parte della tramite ATVO spa, bandita nel corso del 2020 e andata deserta, nel 2021, sono iniziate le trattative per la cessione, da parte di Brusutti srl, alla stessa ATVO spa, della quota di proprietà del 49% al fine di consentire una fusione per incorporazione tutelando anche gli attuali livelli occupazionali di Brusutti srl.</p> <p>Tali trattative, sospese nel corso dello</p>	

<p>di gara deserta, recesso.</p>	<p>in quanto la stessa società ha conseguito un risultato medio negativo nel triennio 2017-2019.</p> <p><i>5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019(2).</i></p> <p><i>5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</i></p> <p><i>L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione(1).</i></p>	<p>stesso anno in considerazione alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologia, sono riprese nel 2022, senza tuttavia portare ad alcun accordo, anche in considerazione di diverse cause giudiziarie azionate da Brusutti srl verso ATVO spa, tra le quali spicca quella, presentata al Tar del Veneto (anche nei confronti della Città metropolitana e del Mef), per l'annullamento e/o l'accertamento e la pronuncia di nullità del bando di gara, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATVO spa n. 4/2020, e delle delibere del Consiglio metropolitano (l'ultima delle quali, la n. 17/2021) con cui è stata stabilita la dismissione della partecipazione.</p> <p>Appurato l'esito negativo dei tentativi di acquisto finalizzati ad una eventuale fusione per incorporazione, si formula ad ATVO spa l'indirizzo di procedere, entro il 31/12/2023, col l'sperimento di una o più procedure ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, legando la valutazione della quota al patrimonio netto della società; resterà comunque sempre possibile anche un'eventuale fusione per incorporazione in caso di intervenuto accordo con Brusutti srl. Ritenendo di garantire tutela ai dipendenti della società, solo come ultima strada, potrà essere esperito il recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro.</p>	<p>Entro 31 dicembre 2023</p>
---	---	---	-------------------------------

Partecipazioni indirette tramite ATVO S.P.A.

2- CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.

In data 18/06/2019 ATVO Spa ha pubblicato, sul proprio sito web, apposito avviso, dal seguente contenuto:

“Razionalizzazione quote di partecipazioni ATVO S.P.A. in CAF Interregionale Dipendenti S.R.L. In seguito al monitoraggio del MEF del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Città metropolitana di Venezia, adottato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il Consiglio di amministrazione, in data 29 maggio 2019, ha deliberato di procedere alla alienazione dell’intera quota di CAF Interregionale Dipendenti Srl, detenuta da ATVO S.P.A. (0,002%) con cessione della partecipazione a titolo oneroso con apposita procedura ad evidenza pubblica, che da statuto del CAF, potrà essere ceduta esclusivamente ad un soggetto che riveste la qualifica di sostituto di imposta con un numero di dipendenti idoneo a non fare venire meno il requisito quantitativo stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997. Per ulteriori chiarimenti, si invita a contattare la Direzione aziendale”.*

In data 06/12/2019, ATVO Spa ha comunicato che *“Al momento non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse”.*

Tenuto pertanto conto dell’esiguità della quota, il Piano di razionalizzazione della Città metropolitana ha previsto che la procedura ad evidenza pubblica debba essere esperita entro il 29/02/2020, stabilendo altresì che, in caso di esito infruttuoso, ATVO S.P.A. potrà anche effettuare il recesso di cui all’art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro.

Nel 2021, ATVO S.P.A. ha fatto sapere che:

- CAF Interregionale Dipendenti S.R.L. ha confermato che il trasferimento della partecipazione dovrà avvenire solo a seguito di parere del rispettivo C.d.a., dopo 30 giorni dalla comunicazione del soggetto interessato all’acquisto, in modo da verificare che il nuovo acquirente rivesta la qualifica di sostituto di imposta con un numero di dipendenti sufficiente a non far perdere i requisiti previsti dall’art. 32 del d.lgs. n. 241/1997 per il CAF;
- la società dovrebbe accettare la cessione della partecipazione ad un sostituto di imposta con un numero di dipendenti minore di ATVO S.P.A. e che, pertanto, sono in corso richieste di disponibilità all’acquisizione da parte di società, anche minori.

Per il 2022, nel Piano di razionalizzazione della Città metropolitana si formulava ad ATVO S.P.A l’indirizzo di:

- a) ricercare possibili compratori per definire la vendita entro il 30/06/2022;
- b) in mancanza, procedere col recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro. Nel lavoro di dismissione, la CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. ha richiesto l’applicazione del d.lgs. n. 241/1997 recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” così rallentando l’iter di alienazione.

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
2	<p>Cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta da ATVO spa nella CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI Srl.</p> <p>In mancanza, esercizio del recesso.</p>	<p>La società non svolge attività in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;</p> <p>presenta un numero di amministratori (pari a 5) superiore a quello dei dipendenti (pari a 0);</p> <p>presenta un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)</p> <p>L'Amministrazione ritiene di non dare applicazione all'art. 24, co. 5-ter del TUSP, nonostante in la stessa società abbia conseguito un risultato medio positivo nel triennio 2017-2019, rimanendo ferma la possibilità di procedere ugualmente all'alienazione, come espressamente indicato negli indirizzi in materia del Mef.</p> <p><i>5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019(2).</i></p> <p><i>5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino</i></p>	<p>ATVO spa Successivamente all'avviso di alienazione del 2019 andato deserto, nel 2021, ha comunicato di avere effettuato un tentativo di cessione a titolo oneroso mediante vendita (anche diretta) ad altra società interessata all'acquisto, tentativo che però ha avuto esito infruttuoso.</p> <p>Recentemente, ha informato la Città metropolitana di Venezia, che, nel corso del 2022, "Nonostante le precisazioni avute con il responsabile, che hanno visto la possibilità attuale di cedere la quota a qualsiasi sostituto d'imposta indipendentemente dal numero di dipendenti, non è stato comunque trovato alcun soggetto interessato alla compravendita".</p> <p>ATVO spa ha quindi pubblicato in data 21 novembre 2022 un nuovo avviso di vendita, volto a valutare l'esistenza di interesse da parte di qualche possibile acquirente.</p> <p>Anche il Presidente di CAF Interregionale Dipendenti srl ha dato la propria disponibilità a supportate ATVO spa nella ricerca di possibili acquirenti, chiedendo eventualmente a quest'ultima di accollarsi il costo di un eventuale trasferimento.</p> <p>Per il 2023, quindi, col nuovo Piano si formula ad ATVO spa l'indirizzo di:</p> <p>a) proseguire nella ricerca di eventuali compratori interessati all'acquisto della quota e, in caso di raggiunto accordo, procedere con la vendita entro il 30/06/2023 (ove la dismissione non si realizzi prima);</p> <p>b) in mancanza, procedere col recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro, entro il 31/12/2023.</p> <p>In ultimo, si sottolinea che il TUSP rappresenta una normativa speciale,</p>	<p>Entro 31 dicembre 2023</p>

		<p><i>al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</i></p> <p><i>L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione(1).</i></p>	<p>come tale prevalente sul d.lgs. n. 241/1997, la cui applicazione è stata in passato richiesta dalla CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI srl.</p>	
--	--	---	---	--

Partecipazioni indirette tramite ATVO S.P.A

3- F.A.P. Autoservizi S.P.A.

Con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", si precisa che FAP AUTOSERVIZI S.P.A. svolge indirettamente la propria attività in favore della Città metropolitana in quanto gestisce alcuni servizi di trasporto per conto della medesima ATVO S.P.A. in dipendenza di contratto di sub concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus con scadenza nel 2030; con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società si precisa che la società svolge attività analoghe a quelle dalla società controllante, ATVO S.P.A., occupandosi anch'essa della gestione del trasporto pubblico locale.; con riferimento all' "Esito della ricognizione", si ritiene che la partecipazione in FAP AUTOSERVIZI S.P.A. risulti strategica per la gestione, in collaborazione con ATVO S.P.A., del TPL, in quanto servizio di interesse generale a beneficio della collettività e del territorio.

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
3	Azione di razionalizzazione della partecipazione F.A.P. Autoservizi S.p.A.	Contenimento costi di funzionamento della società.	Quale misura di razionalizzazione, al fine di contenere i costi di funzionamento della società, la Città metropolitana intende formulare ad ATVO S.p.A. l'indirizzo di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a favore di un amministratore unico (a partire dal prossimo rinnovo dell'organo).	Entro 31 dicembre 2023